

COMUNE DI PESCARA

SETT. LL.PP. PROGETTAZIONE STRATEGICA VIABILITA' E VERDE

ORDINANZA DIRIGENZIALE Numero 230 del 03/07/2018

Oggetto: DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA SU PARTE DELL'AREA A PARCHEGGIO DI PIAZZA PRIMO MAGGIO, NELLE GIORNATE DAL 5 AL 7 LUGLIO 2018 PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE LUDICO SPORTIVA ITALIA GIOCA 2018

IL DIRIGENTE

Richiamato

il provvedimento sindacale prot. n. 341896 del 29.12.2017, con il quale è stato attribuito all'Ing. Giuliano Rossi l'incarico di Dirigente del Settore "LL.PP., Progettazione strategica, Viabilità e Verde" ed individuato quale sostituto del medesimo, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'Arch. Emilia Fino;

Richiamata

L'ordinanza dirigenziale n. 202 del 19/06/2018, con la quale si autorizzavano i mezzi a supporto della manifestazione denominata "V^ Edizione Italia Gioca 2018" il cui svolgimento è previsto nelle giornate del 5, 6 e 7 Luglio 2018 presso Piazza Primo Maggio - Stadio del Mare; a transitare sul tratto di marciapiede della Riviera Nord, in corrispondenza di Largo Mediterraneo; Considerato

che con nota integrativa del 03/07/2018, acquisita al protocollo del settore mobilità al n. 176 la Sig, ra Maria Rita Carota, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione "Castellamare in festa" ha richiesto la disponibilità di n. 15 posti auto sull'area a parcheggio di Piazza Primo Maggio, da destinare all'organizzazione della manifestazione;

che l'area richiesta risulta adibita a parcheggio pubblico gestito dalla S.p.a. Pescara Parcheggi; che ai sensi dell'art. 9 del contratto n. 4 del Reg./Servizio Politiche Ambientali e Mobilità del 26/02/2010 (per analogia), il richiedente dovrà corrispondere alla S.p.a. Pescara Parcheggi un canone di importo pari al mancato introito derivato dal non utilizzo dei parcheggi per il periodo di occupazione richiesto:

che l'ammontare del rimborso andrà concordato tra il richiedente e la s.p.a. Pescara Parcheggi;

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s. m. e i.;

Visto il D.P.R 16.12.1992, n. 495 -Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e

Visto l'articolo 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali);

Vista la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione; per quanto in premessa

ORDINA

L'istituzione del divieto di sosta e fermata (ad eccezione delle auto a supporto e/o di proprietà dell'organizzazione della manifestazione) su parte (circa n. 15 posti auto) dell'area a parcheggio di Piazza Primo Maggio, dalle ore 8,00 del giorno 5 Luglio 2018 fino alle ore 1,00 del giorno 8 Luglio 2018.

STABILISCE

L'EFFICACIA DELLA PRESENTE ORDINANZA, E' SUBORDINATA ALLE SEGUENTI

- Acquisizione dell'autorizzazione dell'occupazione di suolo pubblico e di tutte le altre autorizzazioni per l'installazione di gazebo, stand, bancarelle, ecc.
- Rilascio di ulteriori atti autorizzativi previsti dalla normativa vigente o da regolamenti comunali;
- Apposizione della segnaletica verticale semovente di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio
- Invio alla P.M. della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione della segnaletica (ai sensi della L. 445/00), a mezzo fax al n. 085/4225194;
- Disponibilità, sul luogo: della dichiarazione di apposizione della segnaletica; comunicazione al Comando di P. M.; copia del presente provvedimento;

DISPONE

Che i responsabili della manifestazione si assumano qualsivoglia responsabilità civile e penale per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone o cose ed alla proprietà comunale in conseguenza dello svolgimento delle attività di cui al presente dispositivo.

Gli stessi, con propri mezzi e personale, dovranno adottare, qualo a si rendesse necessario, tutti gli accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della circolazione nei luoghi e per i giorni sopraindicati, lasciando un corridoio di almeno 3.5 metri, per il transito dei mezzi di pubblica sicurezza e soccorso, e mantenerli in perfetta efficienza, per la sicurezza del personale addetto e non, secondo quanto previsto dal D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495, anche con istituzione di un servizio d'ordine.

Dovranno altresì provvedere alla collocazione di opportuna segnaletica verticale nonchè tabelle e transennature necessarie e conseguenti al presente provvedimento, in via ordinaria, ed in via straordinaria per la fluidificazione della circolazione di eventuali mezzi di soccorso e sicurezza, sollevando questa Amministrazione da ogni eventuale responsabilità per danno a persone o cose.

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia e per via fax a:

S.E. Il Prefetto di Pescara, al Comando Carabinieri di Pescara, al Comando Guardia Di Finanza, al Questore di Pescara, al Comando della P.M., al Servizio 118, alla Croce Rossa, alla Misericordia, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara, alla Direzione T.U.A.

Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada) sono incaricati della esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Pescara, li 03/07/2018

IL DIRIGENTE Arch Emilia Fino